

Disciplinare recante criteri e modalità di iscrizione al Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 8 febbraio 2010 n. 6

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Disciplinare codifica le procedure di iscrizione, revisione e di cancellazione nel "Registro regionale delle associazioni che operano in favore delle persone straniere", istituito dall'articolo 14 della Legge Regionale n. 6 del 8 Febbraio 2010 "Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania".

2. Sono considerate associazioni, enti ed altri organismi privati che operano in favore delle persone straniere, quelli che svolgono le attività previste dall'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dall'articolo 52 del D.P.R. 394/1999 così come modificato dal D.P.R. 334/04, che hanno sede legale e/o operativa in Regione Campania.

3. Sono considerate associazioni, enti ed altri organismi privati che operano in favore delle persone straniere quelli aventi sede nel territorio regionale ed in possesso dei requisiti previsti o comunque già iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati - Prima sezione - tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - Divisione IV - di cui all'articolo 42, comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - e successive modificazioni e integrazioni.

4. Sono considerate associazioni, enti ed altri organismi privati che operano in favore delle persone straniere quelli costituiti a livello regionale che svolgano attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione al Registro regionale

1. Hanno diritto ad iscriversi nel Registro regionale le associazioni, gli enti e gli organismi senza fini di lucro che operano in favore delle persone straniere individuati dall'articolo 1 del presente Regolamento ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto, in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti, in conformità alle previsioni di cui alla Legge 7 dicembre 2000, 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale;
- b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, in conformità alle previsioni del Testo unico delle imposte sui redditi – D:P:R: del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche);
- c) almeno una sede permanente nel territorio regionale;
- d) svolgimento di attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione da almeno un anno;
- e) organismi dirigenti composti a maggioranza da persone straniere.

Art. 3 - Procedure per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale il legale rappresentante dell'associazione dell'ente e dell'organismo senza fini di lucro, presenta apposita istanza alla competente struttura regionale, corredata da attestazione del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 dell'art. 1, nelle

forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dai seguenti documenti:

- a) copia autentica, ovvero copia conforme, dell'atto costitutivo;
- b) copia autentica, ovvero copia conforme, dello statuto dell'associazione;
- c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
- d) relazione dettagliata sull'attività svolta e dalla quale risulti almeno un anno di attività effettiva nell'ambito regionale;
- e) copia dell'ultimo bilancio o rendiconto economico- finanziario approvato;
- f) copia del codice fiscale.

2. Il provvedimento di accoglimento o diniego è adottato dal dirigente della competente struttura regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza.

3. Ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, avverso i provvedimenti di diniego della domanda di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

4. Ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) avverso i provvedimenti di diniego della iscrizione e il provvedimento di cancellazione è ammesso, in ogni caso, ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 4 - Effetti dell'iscrizione

1. L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni ed usufruire dei contributi per le iniziative e le attività adottate con il Programma regionale e con il Piano regionale previsti dall'articolo 7 della Legge Regionale n. 6 del 8 Febbraio 2010 - Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.

3. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza amministrativa.

Art. 5 - Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali

1. Le associazioni iscritte nel Registro regionale comunicano alla struttura regionale competente di cui all'art. 3 del presente disciplinare le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dalla modifica.

2. Le associazioni iscritte nel Registro trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, copia dell'ultimo rendiconto economico-finanziario approvato ed una relazione sintetica delle attività svolte nell'anno precedente.

3. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di trenta giorni, decorsi i quali le modifiche e le variazioni si intendono registrate.

Art. 6 - Procedure per la revisione e la cancellazione

1. Le competenti strutture regionali provvedono alla revisione periodica delle associazioni iscritte, verificando la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

2. Costituiscono motivo di cancellazione dal Registro:

- a) la richiesta espressa da parte del legale rappresentante dell'associazione;
- b) la perdita dei requisiti per l'iscrizione, di cui all'art. 2;

- c) la mancata comunicazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1;
 - d) il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2.
3. L'avvio del procedimento di cancellazione, qualora non avvenga ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.

Art. 7 - Modalità di tenuta del Registro

1. Nel Registro sono annotati gli elementi essenziali dell'associazione, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, l'elenco dei soci, eventuali modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione. All'atto dell'iscrizione alle associazioni è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

Art. 9 - Pubblicità del Registro

- 1. Il Registro e i relativi documenti sono pubblici.
- 2. A cadenza annuale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'estratto del Registro contenente l'elenco delle associazioni iscritte e i loro riferimenti essenziali.

Art. 10 - Entrata in vigore

- 1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURC della delibera che lo approva.

SCHEMA DI DOMANDA

Domanda di iscrizione al "Registro regionale degli Enti e delle Associazioni che operano a favore delle persone straniere" previsto dall'art. 14, L.R. 8 febbraio 2010, n. 6

Alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - DIPARTIMENTO 54

DIREZIONE GENERALE 11 "Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili"

Unità Operativa Dirigenziale 08 "Tutela e sicurezza del lavoro – Politiche per l'immigrazione ed emigrazione e dell'inclusione nel mondo del lavoro a favore dei soggetti svantaggiati"

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a il e residente a in via/piazza..... in qualità di legale rappresentante p.t. dell'Associazione/Ente (indicare l'esatta denominazione) costituita/o in forma di(indicare anche "non riconosciuta/o" oppure "riconosciuta/o" se in possesso della personalità giuridica, con gli estremi del relativo provvedimento) avente sede legale nel Comune dicap in via/piazza recapito telefonico numero di fax email

CHIEDE

l'iscrizione al Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere (L.R. n. 6/2010 art. 14)

Allega:

- a) copia autentica, ovvero copia conforme, dell'atto costitutivo;
- b) copia autentica, ovvero copia conforme, dello statuto dell'associazione;
- c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
- d) relazione dettagliata sull'attività svolta e dalla quale risulti almeno un anno di attività effettiva nell'ambito regionale;
- e) copia dell'ultimo bilancio o rendiconto economico- finanziario approvato;
- f) copia del codice fiscale.
- g) descrizione delle attività svolte nel territorio regionale in favore delle persone straniere nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda;
- h) dichiarazione redatta e sottoscritta, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, concernente l'assenza nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'Associazione/Ente, delle condizioni interdittive di cui all'articolo 52, comma 3, del D.P.R. 394/1999.

Per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), nonché gli enti riconosciuti delle confessioni religiose è sufficiente la produzione dei documenti di cui alle lett. g) e h).

Luogo e data.....

firma leggibile.....